



# COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C.A.P. 10090 - Partita I.V.A. 02777470010

Tel. 011/909.44.22 Fax 011/908.45.41

E-mail: commercio@comune.bruino.to.it

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

ORDINANZA N. 73/2011

## La Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona

Richiamato l'art. 15 del D.Lgs. 114/1998 recante la disciplina delle "vendite straordinarie":

Richiamato l'art. 14 della L.R. n. 28/1999 come modificato dalla L.R. n. 27/2004, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate nel periodo invernale dal 1° gennaio al 31 marzo, nel periodo estivo dal 1° luglio al 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative;

Richiamata la Circolare del Presidente della Giunta Regione Piemonte del 2.10.2006 n. 2/BAP/COP (pubblicata sul BUR Piemonte n. 40 del 05.10.2006) secondo la quale "resta in vigore il disposto dell'art. 14 bis della legge Regionale n. 28/1999 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/06/00, avente per oggetto: "Approvazione modalità in materia di vendite straordinarie ai sensi della Legge Regionale n. 28/99 nonché dell'art. 15 del D.Lgs. n. 114/98";

Dovendosi fissare per l'anno 2012 il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione nel Comune di Bruino;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-2947 del 28/11/2011 "Legge regionale 28/1999 art. 14 c. 2 come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative".

Dato atto che sono state acquisite informazioni dai Comuni limitrofi al fine di raccordare lo svolgimento delle vendite di fine stagione, anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2 della L.R. 18/10/2004, n. 27;

## DISPONE

- 1) Di fissare il periodo delle vendite di fine stagione per il periodo invernale, anno 2012, nell'arco di tempo compreso tra il **5 gennaio 2012** ed il **1° marzo 2012**;
- 2) Di fissare il periodo delle vendite di fine stagione per il periodo estivo, anno 2012, nell'arco di tempo compreso tra il **7 luglio 2012** ed il **1° settembre 2012**;
- 3) le vendite di fine stagione di cui al punto 1) dovranno essere precedute da una comunicazione al Comune contenente:
  - a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
  - b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
  - c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
  - d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

## A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999 (introdotto dalla L.R. n. 27/04) nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.lgs. 114/98, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni e consegnato al locale Comando di Polizia Municipale circa il controllo di quanto in esso contenuto.

Ai sensi della L.241/90 e s.m.i. si informa che la responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Loretta Camelia - Ufficio Attività Economiche - la Responsabile del Settore è la Dott.ssa Claudia Mele.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Bruino, 07/12/2011

**La Responsabile del Settore Affari Generali  
e Servizi alla Persona  
(D.ssa Claudia Mele)**

*Claudia Mele*

